

R.G. N° 5447/2018



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI PARMA**  
Seconda Sezione Civile

Il Tribunale di Parma, nella persona del GOP Dott.ssa Patrizia Manzotti,  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al R.G. N°5447/2018

promossa da:

[REDACTED] proprio e quale Legale  
rappresentato e difeso  
dall'Avv. Elio Michele Gnocato, del Foro di Torino, con domicilio eletto presso il suo studio in  
Torino, Corso Galileo Ferraris, N°146, come da procura in calce all'atto di citazione

**ATTORE**

E

[REDACTED] in persona del suo  
Procuratore pro tempore, Avv. Nereo Dordolo, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luciana Cipolla e  
Simone Bertolotti, entrambi del Foro di Milano, sia congiuntamente che disgiuntamente con  
domicilio eletto presso lo Studio dell'Avv. Alessandra Gnech, in Parma, via Farini N°35°, come da  
procure in atti

**CONVENUTA**

Preliminarmente in rito va rilevato che la presente decisione interviene dopo le modifiche apportate  
agli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. Att C.P.C. ad opera della Legge 69/2009 e pertanto la redazione della  
sentenza avviene in conformità alle nuove previsioni normative che impongono di esporre in modo  
succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.

**Svolgimento del processo**

Agiva in giudizio il Sig. M. [REDACTED] quale Legale Rappresentante della BIPB S.R.L. (C.A.T. P.A. n. 022227/0011) rappresentato e difeso dall'Avv. Elio Michele Gnoco, del Foro di Torino e, nell'atto di citazione, rassegnava le proprie conclusioni come di seguito:

**IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO PER IL CONTO CORRENTE N. [REDACTED]**

A) accertato e dichiarato che la Banca ha proceduto sul conto a pattuizione ed applicazione di tassi usurari condizioni non contrattualizzate (per assenza di contratto ex art.1842 C.C. e/o violazione dell'art. 117 TUB) e pattuite con conseguente applicazione di tassi usurari, spese e commissioni non contrattualizzate, pronunciarsi:

a) sulla gratuità e sulla invalidità del prestito e del contratto di corrispondenza a regolamentare le linee di credito ad esso appoggiata anche ex art.1815 comma 2 C.P.C.;

b) sulla illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (perché usurari in contratto ex art. 1815 secondo comma c.c.

c) sulla illegittimità dell'applicazione di tassi ultralegali non concordati, in costanza di rapporto;

d) sulla illegittimità della applicazione della commissione di massimo scoperto, perché non concordata e dei tassi extra fido, applicati ma non concordati;

e) sulla illegittimità dello ius variandi (clausola contrattuale ex art.16) dichiarando nulle e inefficaci le variazioni, avvenute in costanza di rapporto, e non concordate;

f) accertare e dichiarare che la Banca ha pattuito e applicato tassi usurari per cui a tale titolo nulla è dovuto per tutto il rapporto dedotto;

g) conseguentemente a mezzo nominanda CTU, procedere al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo alcuno, spese e commissioni dal sorgere del rapporto ad oggi e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare il reale saldoconto (dare ed avere tra le parti) alla data di recesso ovvero di citazione e per l'effetto ordinare alla Banca convenuta la rettifica e/o l'indicazione del corretto ammontare:

h) con eventuale condanna – laddove sussistano i presupposti di legge - della Banca alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte/percepite/addebitate e comunque pagate in eccesso in costanza di rapporto per i titoli indicati, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla data della domanda al saldo, ripetibili ex art.2033 C.C..

B) Accertare e pertanto dichiarare l'invalidità e/o la nullità del contratto di fidejussione/garanzia stipulato fra la Banca convenuta e i garanti/fideiussori per i motivi esposti in narrativa, accogliendo in ogni caso l'exceptio doli et nullitatis esperite dai garanti /fideiussori, ovvero ex art.1956 C.C. e per l'effetto accertare e dichiarare la liberazione del fideiussore/garante

C) Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre IVA e CPA per i quali il procuratore si dichiara antistatario.

**In via istruttoria:**

Nomina di CTU contabile al fine di accertare il rapporto dare/avere tra le parti (conti correnti).

Si costituiva in giudizio la convenuta Banca, [REDACTED] in persona del suo Procuratore pro tempore, Avv. Nereo Dordolo, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luciana Cipolla e Simone Bertolotti, entrambi del Foro di Milano, depositando comparsa di costituzione e concludendo come di seguito:

*“chiede che l'Ill.mo Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione decida in accoglimento delle seguenti conclusioni:*

*in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art.164 IV comma C.P.C. per omessa determinazione della cosa oggetto della domanda.*

*sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree per le ragioni esposte in narrativa.*

*Nel merito, in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e/o prescrizione delle domande attoree per le ragioni esposte in narrativa.*

*Sempre nel merito, rigettare tutte le domande proposte dagli attori e ciò in ogni loro parte, perché infondate in fatto e in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa.*

*Con riserva di ogni ulteriore deduzione e produzione in via istruttoria nel termine che sarà assegnato ex art.183, VI comma C.P.C. e di cui si fa fin d'ora istanza.*

*In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre rimborso forfettario.”*

Entrambe le Parti producevano documenti.

Come dagli atti di causa e relativi verbali d'udienza, si rileva che la Procedura di Mediazione esperita ha dato esito negativo.

Concessi i termini ex art. 183 c.p.c. VI comma, ai sensi dell'art.210 C.P.C., è stato emanato ordine di esibizione di documenti a carico della Convenuta Banca, [REDACTED] S.p.A., con provvedimenti del 06-11-2019 e 04-05-2020; la causa veniva istruita con i documenti prodotti dalle Parti, e CTU contabile. E' stata versata nel fascicolo della Causa la Relazione del Perito nominato, Dr. Vincenzo Piazza, all'esito delle verifiche esperite nell'ambito della Consulenza Tecnica d'Ufficio (C.T.U.) disposta con provvedimento del 22-03-2021,

All'udienza tenutasi in data 25-10-2022, entrambe le Parti hanno precisato le proprie conclusioni riportandosi rispettivamente all'atto di citazione in giudizio e alla comparsa di costituzione e risposta e la causa è stata trattenuta in decisione.

Su richiesta del Giudice, i Difensori hanno dichiarato di rinunciare ai termini di cui all'Art. 190 C.P.C.

\*\*\*\*\*

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Giudicante, all'esito dell'istruttoria, esaminati e valutati gli atti, la Relazione del C.T.U. e le produzioni, ritiene che la domanda attorea sia fondata nei termini e per le ragioni che di seguito si espongono.

La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle Parti e la CTU disposta al fine di verificare i termini negoziali, economici e contabili dei rapporti finanziari intercorsi tra le Parti e di cui al Conto Corrente [REDACTED]

Il CTU Dott. Vincenzo Piazza ha indicato inutilmente alle Parti contendenti riferimenti quantitativi utili per addivenire alla transazione della vertenza, e ha svolto le operazioni peritali in contraddittorio con il C.T. di Parte Convenuta; ha poi dato risposta alle osservazioni dei rappresentanti di entrambe Parti.

Il sunnominato CTU ha correttamente ed esaustivamente svolto l'incarico conferitogli e gli accertamenti operati come risultanti dalla Relazione Peritale risultano idonei a supportare la decisione. Questo Giudice ritiene di condividere le argomentazioni e conclusioni a cui lo stesso è pervenuto in ordine al metodo di verifica dei rapporti negoziali e alle quantificazioni operate. Vi sono però motivi per discostarsi dal ragionamento e dalle argomentazioni esposte dal CTU riguardo all'inquadramento più propriamente giuridico dei rapporti economici per cui è causa, che è di pertinenza del Giudice.

#### **Sulle eccezioni preliminari:**

la convenuta Banca, [REDACTED] contesta il contenuto dell'atto di citazione eccependone la nullità *"ai sensi dell'art.164 IV comma C.P.C. per omessa determinazione della cosa oggetto della domanda."* L'eccezione non ha pregio giuridico, posto che non possono tacciarsi di genericità i contenuti dell'atto di citazione notificato avuto riguardo alla complessità e alla durata dei rapporti dedotti dalla Difesa attorea, specie considerando che le doglianze azionate in giudizio si fondano sulla eccepita e verificata inesistenza del contratto di Conto Corrente e di Apertura di Credito dal 1986 al IV trimestre 2017, come il C.T.U., Dr. Vincenzo Piazza, rileva a pag. 11 della sua Relazione (15-12-2021).

In tale contesto, la posizione processuale Attorea, quanto ad argomentazioni fattuali e giuridiche, nonché alle conseguenti domande, appare del tutto intelligibile, conforme al disposto dell'art.164 C.P.C. e perciò pienamente legittima.

Neppure l'eccezione relativa alla pretesa *"inammissibilità delle domande attoree"* sul presupposto che il C/C [REDACTED] fosse ancora aperto alla data del 12.03.2019 (e, verosimilmente lo sia ancora, non essendo pervenute contrarie indicazioni e siano state confermate dalle Parti le conclusioni esposte nell'atto introduttivo del giudizio e in comparsa di costituzione e risposta) ha pregio giuridico, posto che il [REDACTED] in proprio e quale Legale Rappresentante della [REDACTED], non chiede affatto, se non in subordine, di ripetere somme pagate perdurando in essere tra la Parti il rapporto di Conto Corrente (C/C) [REDACTED], bensì la rideterminazione del saldo conto e la ripetizione dell'indebito che risultasse sul presupposto dell'avvenuta estinzione del rapporto (Conclusioni di Parte Attrice lettere *g*) ed *h*)), esattamente come afferma la Corte di Cassazione nella sentenza che la Difesa della Banca convenuta riporta testualmente a pag. 5 delle note conclusionali del 10-1-2022: *"...Di pagamento, nella descritta situazione potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto"* (Cass. Civ. III, 15-01-2013, n.798". Si osserva che il C/C [REDACTED] era aperto e operativo alla data di instaurazione della presente Causa e la circostanza è rilevante in relazione alle domande Attoree per come articolate.

#### **Sul merito della vertenza:**

in mancanza del contratto scritto relativo al rapporto di C/C e di Apertura di Credito N° 17/14111, in ordine alla gestione degli stessi rapporti nel corso degli anni dal 1986 al IV trimestre 2017, l'onere di produrre il contratto di conto corrente non può gravare sul Correntista, laddove, come ha fatto, deduca espressamente la mancata sottoscrizione di pattuizioni, ovvero l'assenza del contratto in forma scritta, come prescrive l'art.117 T.U.B. a pena di nullità. In tali casi, infatti, l'onere di provare che le "affermazioni asserenti la carenza di pattuizioni siano infondate" incomberà unicamente sulla Banca. La Banca, pur essendo processualmente convenuta in giudizio, è l'unica interessata a provare che l'operatività di talune condizioni praticate, facilmente desumibili dagli estratti conto, abbiano fonte legittima in appositi contratti scritti e sottoscritti da parte del Correntista. Pertanto, fornita la prova mediante gli estratti conto dell'esistenza tra le Parti del rapporto di conto corrente e delle condizioni praticate dalla Banca, in quanto dedotta l'illegittimità degli addebiti di competenze non pattuite, non grava sul correntista l'onere di allegare il documento contenente clausole che si assumono non sottoscritte. Sul punto, infatti, la Cassazione, con Ordinanza n. 6480/2021 del 9 marzo 2021, ha chiaramente affermato che: *«è possibile, pure, che la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contestato dalla banca (che quindi sostenga la valida conclusione, in quella forma, del negozio). E in tale seconda ipotesi non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro»*. Conforme la giurisprudenza del Tribunale di Napoli, che, con sentenza n. 5613 del 3 giugno 2022, ha affermato: *«l'onere di dimostrare l'assenza del contratto e la forma scritta dello stesso ricade sulla banca ... non potendosi chiedere alla parte attrice di produrre un documento che allega non esistere. Posto quanto sopra, deve quindi rilevarsi che in difetto della prova della convenzione scritta, non può considerarsi legittima la pratica anatocistica seguita dalla banca in mancanza di valida pattuizione, né risulta provata la pattuizione di interessi al tasso convenzionale, con l'effetto che gli stessi vanno determinati in forza del tasso di interesse legale, così come la mancanza di prova di valide pattuizioni quanto alle spese, commissioni, giorni valuta e ius variandi determinano l'espunzione dei relativi addebiti operati sul conto corrente in oggetto»*. Dunque, se il contratto è negato (nel senso che è negata l'esistenza del contratto in forma scritta) la contraria prova della sua esistenza resta a carico del convenuto [redacted] che intende avvalersene a giustificazione della legittimità degli importi addebitati in forza di convenzioni solo asseritamente pattuite. La Banca convenuta benché più volte sollecitata non ha prodotto altri contratti che quelli formalizzati nell'anno 2013 (il quale appare del tutto autonomo rispetto al rapporto di C/C [redacted] e attiene ad una specifica linea di credito delimitata sia nell'importo di €. 60.000,00 che nella scadenza, fissata al 30.04.2014, con rientro a rate mensili) e 2017 (che il C.T.U. prende a base per delineare una sorta di linea di demarcazione rispetto alla precedente gestione del rapporto). Il comportamento anche processuale della stessa Banca convenuta deve essere valutato negativamente e questo Giudice ritiene che l'ininterrotto periodo trentennale in cui il rapporto si è estrinsecato in modo affatto anomalo, configuri una continuità operativa idonea ad ascrivere le contestate carenze documentali ad esclusivo carico della [redacted]. Nulle dunque sono tutte le variazioni dei termini del/i rapporto/i che emergono dai documenti prodotti agli atti e fatti oggetto di valutazione, variazioni che risultano quindi illegittime e nulle poiché unilateralmente apposte dalla Banca in mancanza di preventivi accordi formalizzati per iscritto, espressamente accettati dal Correntista e perfezionati con valida sottoscrizione, come peraltro avvenuto in data 09.06.2017 (Documento di sintesi N° 8029 aggiornato al 31.05.2017). Da tale circostanza deriva dunque l'illegittimità dei tassi d'interesse ultra-legali e dei diversi oneri che il C.T.U. ha rilevato.

#### Interessi debitori:

Per prima cosa, infatti, va dichiarata l'illegittimità di ogni addebito di interessi convenzionali per insussistenza di una clausola contrattuale convenuta e formalmente approvata per iscritto dalle Parti al fine di determinare il/i tasso/i di interesse attivo e passivo da applicare al rapporto di C/C. Si rimarca che la normativa di cui al D. Lgs. 01/09/1993 n. 385 e ss. mm. prevede espressamente la

forma scritta del contratto a pena di nullità, in particolare l'art. 117 TUB sancisce che: *"I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo."*

Il requisito della forma scritta nei contratti bancari, previsto a pena di nullità, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione Civile, sezione I, con la sentenza n. 9196 del 2 aprile 2021. *posto che nel caso di specie la forma scritta del contratto quadro è richiesta ad substantiam (vedi art. 23 del TUF e quanto chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione Cass. N.10598 del 2005; Cass. N.7068 del 2016), la manifestazione della volontà di uno dei contraenti non può essere sostituita dalla dichiarazione confessoria dell'altra parte, potendo la confessione supplire unicamente la carenza di forma scritta ad probationem (Cass. 2003 n. 9687)."*

Ebbene, qualora il contratto bancario sia privo della sottoscrizione della Banca o del cliente non può ritenersi soddisfatto l'obbligo della forma scritta. È quindi necessaria la firma di entrambe le Parti contraenti. La necessaria sottoscrizione del contratto, a pena di nullità, ad opera di entrambe le parti è principio consacrato anche dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale ha avuto modo di chiarire che qualora la forma scritta del contratto sia richiesta per la validità dell'atto, l'omessa sottoscrizione da parte di uno dei contraenti non può essere sanata nemmeno da eventuali espressioni generiche di manifestazione del consenso.

Richiamato sul punto l'orientamento giurisprudenziale assolutamente consolidato diretto riconoscere la nullità degli addebiti per interessi, spese e C.M.S., per tale ragione, pertanto, illegittimo è l'addebito operato dalla Banca di interessi convenzionali, dal momento che la relativa pattuizione deve essere dichiarata nulla; trattandosi di contratto stipulato nel 1982, quindi, prima della introduzione della legislazione in materia di trasparenza bancaria, poi confluita nel Testo Unico Bancario (T.U.B.), gli interessi applicabili dovranno essere quantificati secondo il tasso legale vigente, fatte salve le variazioni dello stesso intervenute, sino alla data della prima valida pattuizione di interesse convenzionali, ossia, al massimo, dall'Accordo integrativo del 09.06.2017.

#### Interessi anatocistici.

Va rilevato, inoltre, come debba essere dichiarata nulla la capitalizzazione degli interessi debitori, in quanto in contrasto con la disciplina dettata in materia di anatocismo dall'art. 1283 c.c., senza peraltro che alcuna deroga potesse considerarsi giustificata in assenza di una valida pattuizione.

In proposito si richiamano le pronunce giurisprudenziali ormai assolutamente consolidate, con l'effetto che gli interessi anatocistici addebitati dalla Banca per tutto il periodo antecedente all'adeguamento del conto alle sopravvenute disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 120 TUB e alla delibera C.I.C.R. del 9.2.2000 dovrebbero essere necessariamente scomputati in sede di rideterminazione del saldo finale anche in presenza di valide pattuizioni. Parimenti sarebbe esclusa, inoltre, qualsiasi capitalizzazione degli interessi addebitati sino al 30.6.2000 (data di adeguamento del conto alla citata delibera C.I.C.R., con conseguente introduzione della pari periodicità di capitalizzazione degli interessi creditori e debitori), così come chiarito sul punto dalla Cassazione Sezione I, Unite. n. 24418/2010, gli interessi a tale data maturati vanno da tale momento capitalizzati e, quindi, divengono suscettibili di produrre a loro volta interessi, secondo quanto consentito dal secondo comma dell'art. 120 TUB.

#### Spese e Commissione Massimo Scoperto

Come più volte ribadito, il requisito della forma scritta nei contratti bancari è previsto a pena di nullità e la sua carenza coinvolge anche le spese e la Commissione di Massimo Scoperto (C.M.S.) il cui addebito risulta illegittimo.

Fondate appaiono le argomentazioni addotte dalla Difesa della ██████████ in merito alla inidoneità della mancata contestazione degli estratti conto ad inficiare l'azione intentata sul presupposto della nullità degli addebiti convenzionali in assenza di un contratto formalizzato per iscritto, come normativamente imposto. Altrettanto convincente si ritiene la Giurisprudenza richiamata da Parte Attrice a suffragio dei propri assunti.

A fronte della fondata eccezione di Parte Attrice circa l'insussistenza di pattuizioni, il C.T.U. ha correttamente effettuato il ricalcolo degli interessi al tasso legale, ed altresì stornato spese e commissioni oggetto di addebito, considerando il rapporto alla stregua di un C/C in cui rileva soltanto il capitale mutuato e le relative appostazioni per effetto di versamenti e prelievi, senza capitalizzazione degli interessi stessi.

Il C.T.U. nominato ha proceduto a rideterminare il saldo finale del conto, al IV Trimestre 2017; considerando la porzione del rapporto contrattuale documentata in atti, anche se non in modo completo, ha determinato le poste incidenti sulla rideterminazione del saldo con riferimento al termine del periodo considerato (31.12.2017).

Tenendo a evidenziare preliminarmente la consapevolezza, di orientamenti giurisprudenziali differenti, orientati a considerare necessario per il Correntista assolvere l'onere probatorio con la produzione di tutti gli estratti conto afferenti il rapporto, nonché le operazioni in contesa e dato atto dell'eccezione sollevata e corroborata da giurisprudenza, anche nell'ambito delle operazioni peritali, dalla Difesa della Banca convenuta, ritiene questo Giudice di fare proprie le conclusioni contabili cui è pervenuto il proprio Ausiliare, sotto il profilo quantitativo, in quanto fedeli al quesito sottoposto e scevre da palesi errori o contraddizioni. Il C.T.U., a pag. 17 della propria relazione, evidenzia le riscontrate carenze documentali, salvo dare atto di aver potuto fornire dati assolutamente attendibili grazie alla documentazione acquisita. E' da ritenere che la Difesa Attorea abbia così assolto nella sostanza e adeguatamente l'onere probatorio, posto che è incontestato che la documentazione esaminata e valutata dal C.T.U. sia stata formata dalla stessa Banca e che i dati ivi contenuti coprano l'intero periodo trentennale considerato, salva la mancanza dei soli estratti conto relativi ai mesi di Aprile e Maggio 1994 e dello scalare relativo al II trimestre 1994 (circostanza di cui il C.T.U. riferisce a pag. 11 della Relazione Peritale), non si vede dunque perché mai non dovrebbe aver valore probatorio detta documentazione di provenienza bancaria in mancanza di una codificata gerarchia delle fonti di prova, visto che non risultano motivate contestazioni circa i contenuti. Comunque e per quanto occorrer possa, il convincimento del Giudice scrivente rimarrebbe alternativamente supportato in via presuntiva sulla base degli stessi elementi raccolti, esaminati e riordinati dal C.T.U. Nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'"*id quod plerumque accidit*", sicché il Giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari (ove, rimarcata la fonte, si vogliono ritenere meramente indiziari detti documenti N.d.R.) prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza; requisiti che appaiono sussistere nel caso in esame. (Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 29190 del 21 dicembre 2020- conforme Cass. civ. n. 1163/2020).

Il risultato dei conteggi porta ad illegittimi addebiti di tutte le spese (€11.225,81 + €3.856,73 + €725,00) e delle commissioni (€17.810,53 + €30.149,57) ed a un conseguente diritto al riaccredito

a favore del Correntista (ATTORE) pari a € 664.887,41, come determinato dal C.T.U. (Rel. C.T.U. pagg. 19,) per lo storno degli interessi debitori calcolati ai tassi bancari (Int. Pass. € 87.690,38 – Int. Att. € 38.869,91 = € 48.820,47), **relativamente al periodo I Trim. 1986/ IV Trim. 2017** e salvo conguaglio tra interessi passivi e interessi attivi, nonché del saldo debitore al 31.12.2017 (€ 64.980,76), così che **il saldo finale del [redacted] ridefinito a credito del Correntista [redacted] risulta essere pari ad € 599.906,65, e dovuto il reintegro della provvista nella piena disponibilità di Questi.**

Sulla contestata usurarietà degli interessi addebitati in C/C:

l'approfondito e preciso accertamento condotto da C.T.U. ha portato ad escludere che la [redacted] abbia applicato tassi usurari a danno della [redacted] e, conseguentemente, del Fidejussore (Relazione C.T.U. pag. 28 – 5.1.10).

Sulla prescrittibilità delle poste di credito e debito perdurando il rapporto di C/C:

La Suprema Corte censurava la decisione dei Giudici di merito, laddove questi avevano respinto l'eccezione di prescrizione, sollevata dalla Banca, sostenendo che l'azione di ripetizione dell'indebito si prescrive in dieci anni dalla chiusura del conto. I Giudici di merito, nella motivazione, rinviavano alla sentenza della Corte Costituzionale (78/2012) che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 2 c. 61 del decreto milleproroghe (d.l. 225/2010). Tale norma prevedeva che per le operazioni bancarie regolate in conto corrente, l'art. 2935 c.c. – sulla decorrenza della prescrizione – si interpretasse nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa.

Il Giudicante ritiene di conformarsi alle motivazioni pertinenti al caso in esame contenute nella sentenza emessa dal Tribunale di Milano Sez. VI Civ. nella causa R.G. N° 47146/2019 del 29.06.2021, la quale sostanzialmente stabilisce che tale assunto non è corretto e il rinvio alla pronuncia della Consulta non risulta pertinente. Al contrario, occorre fare rinvio alla decisione delle Sezioni Unite (24418/2010) che si sono pronunciate sulla prescrizione dell'indebito, operando una distinzione tra:

- rimesse **solutorie**, in cui la prescrizione decorre dal momento del pagamento,
- rimesse **ripristinatorie**, per le quali la prescrizione decorre dal momento della chiusura del conto.

A seconda della natura della rimessa, quindi, muta il *dies a quo* della prescrizione. Nel caso in cui il correntista esegua un pagamento alla Banca, il termine prescrizione decorre dalla data del singolo versamento. Viceversa, se il versamento ha natura ripristinatoria della provvista, ossia non vale come pagamento alla banca, la decorrenza della prescrizione va ricondotta alla chiusura del rapporto. (Nel caso in esame è incontestato il fatto che l'azione giudiziaria sia stata promossa quando il C/C [redacted] era in essere).

Recependo le osservazioni critiche mosse da parte della Dottrina sul punto, il Giudice Milanese aveva rivisto tale soluzione, alla luce del fatto che, una volta accertata la nullità della clausola contrattuale che aveva dato luogo alle annotazioni contestate e, quindi, da qualificarsi come indebite, pretendere di operare la distinzione fra rimesse solutorie e ripristinatorie in forza dei saldi originari esposti dalla banca in conto corrente avrebbe implicato riconoscere un qualche effetto contabile alla clausola, sebbene dichiarata nulla. Di recente tale nuova impostazione del problema è stata recepita anche dalla Cassazione con l'Ordinanza N° 9141/2020.

Le Parti contendenti hanno svolto la gestione del rapporto di C/C con affidamento di fatto senza soluzione di continuità per circa trenta anni, a far tempo dall'anno 1986; in un siffatto periodo di tempo ben può dirsi che si sia consolidata tra le Parti medesime una prassi operativa certamente atipica, ma concludente sotto il profilo contrattuale, la quale, in assenza di valide pattuizioni, va semplicemente ricondotta agli obblighi di correttezza e buona fede che sovrintendono ai rapporti economici convenzionali e in quest'ottica si inquadra il rapporto di cui si tratta.

A nulla rilevando le fluttuazioni del saldo conto, in assenza di pattuizioni derogative alle norme del Codice Civile che regolano detto contratto, l'addebito degli interessi sulle somme che la Banca ha messo a disposizione del Correntista, delle spese e delle commissioni, in tale contesto operativo, importano soltanto ai fini della contabilizzazione.

Si osserva come, i versamenti effettuati dal Correntista non possano che qualificarsi ripristinatori della provvista, stante l'"istituzionalizzata" fluidità di prassi del trentennale rapporto, in assenza di un contratto in forma scritta (come normativamente prescritto) che delimitasse l'entità dell'affidamento su preventivo e formale accordo tra le Parti, onde non si vede come possa essersi determinata una operatività extra fido in un rapporto creditizio privo di un valido patto che, stabilisse l'entità massima del fido.

L'individuazione di rimesse solutorie è tanto più impedita per il fatto che le rimesse del Correntista non possono intendersi alla stregua di pagamenti, non emergendo che dalla documentazione agli atti si evidenzino e siano stati rilevati o rilevabili distinti versamenti sul C/C a fronte degli specifici addebiti per interessi, spese, commissioni e perfino riguardo al capitale; la precisa rispondenza tra i quali consentirebbe *per tabulas* di qualificare le rimesse accreditate alla stregua appunto di pagamenti, a prescindere dalla permanente illegittimità dell'addebito di interessi convenzionali.

Sempre il Giudice Milanese osserva come l'affidamento costituisca un rapporto contrattuale accessorio che si inserisce nel rapporto di conto corrente: l'utilizzo da parte del cliente di somme eccedenti il limite dell'affidamento, infatti, non avviene al di fuori di una qualsiasi disciplina negoziale, ma opera comunque nella cornice del rapporto di conto corrente sottostante, con l'effetto che per tale esubero non potranno trovare applicazione le condizioni economiche pattuite dalle parti con il fido, ma saranno addebitati i maggiori interessi di scoperto, al pari di quanto avviene in caso di saldo debitorio in un conto corrente semplice, ossia non affidato.

Da notare che nei rapporti in contesa il limite dell'affidamento si è palesato solo dopo decenni di gestione fluida e di fatto del rapporto.

*"In sostanza, quindi, l'utilizzo ultra-fido e gli interessi conseguenti che ne discendono costituiscono comunque una annotazione a debito in conto corrente, così come, del resto, avviene per gli utilizzi intra-fido e l'addebito degli interessi pattuiti con il contratto di affidamento. Ma se così è, il presupposto del credito relativo al capitale utilizzato ultra-fido e dei relativi interessi, necessario per giustificare la stessa distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie, collide insanabilmente con l'art. 1852 c.c., il quale, derogando per il conto corrente bancario al disposto di cui all'art. 1823 c.c. per il conto corrente in generale, esclude l'esigibilità del saldo creditorio per l'istituto di credito sino alla chiusura del rapporto di conto corrente." (Tribunale di Milano Sez. VI Civ. nella causa R.G. N°47146/2019 del 29.06.2021).*

Da qualsiasi punto di vista e a tutto voler concedere in ordine alla classificazione dello scoperto di C/C, le rimesse per cui si controverte sfuggono alla prescrizione che la Difesa della Convenuta Banca, [REDACTED] invoca, senza considerare che, come detto che il permanere del rapporto esclude la decorrenza del termine prescrizione.

Ne discende che in costanza di rapporto di conto corrente, non potendo configurarsi un credito esigibile per la Banca neppure con riferimento al capitale e agli interessi ultra-fido, non possa mai riscontrarsi una rimessa solutoria, idonea a far decorrere il termine prescrizione dalla data della sua annotazione.

La rimessa effettuata dal correntista successivamente a uno scoperto di conto corrente, infatti, opererà quale mera annotazione in conto, destinata a concorrere alla formazione del saldo finale alla data di chiusura del rapporto; nel frattempo, essa non può implicare alcun pagamento, non essendo esigibile da parte della Banca il saldo provvisorio del conto, a prescindere da qualsiasi distinzione tra addebiti intra-fido ed extra fido, Tali considerazioni, inoltre, per forza di cose, si estendono a qualsiasi addebito illegittimo contabilizzato in conto corrente, non giustificandosi un differente trattamento a seconda che l'indebito riguardi interessi piuttosto che oneri o competenze di altra natura.

*“Ne tali considerazioni potrebbero essere superate in forza dell'art. 1845 c.c., il quale prevede per la banca l'esigibilità del saldo derivante da una apertura di credito, in seguito al recesso operato dall'Istituto di credito; la norma, infatti, disciplina il contratto di apertura di credito bancario per così dire puro, ma se le parti, come normalmente avviene, convengano una apertura di credito in conto corrente, al recesso dall'affidamento non conseguirà l'esigibilità del credito dell'istituto bancario, ma semplicemente deriverà l'effetto che il cliente non potrà ulteriormente utilizzare le somme messe a sua disposizione e che l'eventuale importo già utilizzato e non ancora restituito, continuerà a costituire oggetto di una annotazione in conto corrente, il cui saldo sarà esigibile solo dopo il recesso da tale rapporto. Per tali ragioni, quindi, deve ritenersi che i principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24418/2010, quanto meno sino al 14.4.2016 con riferimento agli interessi anatocistici (ossia dall'entrata in vigore della versione attuale del secondo comma della art. 120 TUB), non possano operare e che, pertanto, la prescrizione del diritto di ripetizione di indebito relativamente agli addebiti illegittimi in conto corrente decorra sempre e comunque dalla data di chiusura del rapporto”. (Tribunale di Milano Sez. VI Civ. nella causa R.G. N°47146/2019 del 29.06.2021).*

Pertanto, anche considerando che la Difesa Attorea ha riconfermato le conclusioni esposte nell'atto di citazione, questo Giudice non ritiene che il pur pregevole lavoro svolto dal C.T.U. in ordine alla quantificazione di rimesse dal Medesimo definite come solutorie e alla conseguente rideterminazione del saldo conto si attagli al caso in esame, rimarcando che la qualificazione giuridica delle operazioni oggetto di disamina attiene alla competenza del Giudice e non già del Consulente Tecnico. L'Ordinanza della Corte di Cass. Civile Sez. VI N°4372 del 22.02.2018, che la Difesa della Convenuta riportata a pag. 12 della Memoria N°2 del 30.05.2019, sancisce infatti: “In un quadro processuale definito dalla presenza degli estratti conto, non compete alla banca convenuta fornire specifica indicazione delle rimesse solutorie cui è applicabile la prescrizione. Un tale incombente è estraneo alla disciplina positiva dell'eccezione in esame. ... Una volta che la parte convenuta abbia formulato la propria eccezione di prescrizione compete al giudice verificare quali rimesse, per essere ripristinatorie, o attuate su di un conto attivo, siano irrilevanti ai fini della prescrizione, non potendosi considerare quali pagamenti. ... la distinzione concettuale esistente tra le diverse tipologie di versamento imporrà al giudice, se del caso con l'ausilio del consulente tecnico, di selezionare giuridicamente le rimesse che assumano concreta rilevanza ai fini della ripetizione dell'indebito e della prescrizione.”

In ordine alla domanda attorea subordinata sub h), la condanna Convenuta ( [REDACTED] ) al pagamento a titolo di ripetizione delle somme illegittimamente addebitate

in C/C, potrà derivare esclusivamente nel caso che il C/C N° [REDACTED] sia stato chiuso in corso di causa, da cui l'impossibilità materiale di procedere al riaccredito dei relativi importi. In tal caso è da ritenere che una volta sentenziato che non si è verificata alcuna prescrizione, il corrispettivo dovuto dovrà essere pagato alla Parte Attrice, dovendosi ricondurre tale corrispettivo alla data della domanda giudiziale e non già a quelle delle singole rimesse in conto, poiché sarebbe iniquo che il diritto alla ripetizione degli indebiti si traducesse nella riviviscenza della negata prescrizione, contrariamente a ciò che si verificherebbe a C/C aperto grazie al riaccreditamento degli stessi indebiti nella piena disponibilità del Correntista.

Accertato che il riaccredito degli illegittimi addebiti operati dalla Banca convenuta sul C/C [REDACTED] comporta l'estinzione del residuo saldo debitore al 31.12.2017, del pari, in forza della presente Sentenza, ad ogni e più ampio effetto di Legge, risulta estinta l'obbligazione di garanzia fidjussoria assunta dal [REDACTED]

Essendo stato accertato che la correntista [REDACTED] ha patito illegittimamente gli addebiti come quantificati dal C.T.U., il diritto di riaccredito che ne deriva costituisce un credito di valore (cfr. Cassazione civile, sez. I, sentenza del 20 gennaio 1995, n. 634) cui deve applicarsi la rivalutazione monetaria con applicazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (NIC) sugli importi illegittimamente addebitati dalle rispettive date di contabilizzazione e fino alla data dell'adempimento.

La rivalutazione monetaria degli addebiti illegittimi riassorbe gli interessi legali. Sul tema, le Sezioni Unite le quali hanno stabilito che: *"il risarcimento del maggior danno ex art. 1224, 2° comma, c. c., derivante dal deprezzamento della moneta nel periodo della mora, liquidato con il sistema della rivalutazione del credito in base agli indici Istat di variazione dei prezzi al consumo, copre l'intera area del danno risarcibile e non può essere cumulato con gli interessi moratori di cui all'art. 1224, 1° comma, c. c."* (Cfr. Cassazione S.U., 1° dicembre 1989, n. 5299. Vedi anche Cassazione civile, sez. II, 18 febbraio 2000, n. 1834; nonché Cassazione civile, sez. II, 10 maggio 2000, n. 5988) onde: *"Nelle obbligazioni pecuniarie, gli interessi moratori accordati al creditore dall'art. 1224, comma 1, c.c. hanno funzione risarcitoria, rappresentando il ristoro, in misura forfettariamente predeterminata, della mancata disponibilità della somma dovuta. Pertanto, qualora, in relazione alla domanda del creditore di riconoscimento del maggior danno ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, si provveda alla integrale rivalutazione del credito, tale rivalutazione si sostituisce al danno presunto costituito dagli interessi legali, ed è idonea, quale espressione del totale danno in concreto, a coprire l'intera area dei danni subiti dal creditore stesso fino alla data della liquidazione, con la conseguenza che solo da tale data spettano gli interessi sulla somma rivalutata, verificandosi altrimenti l'effetto che il creditore riceverebbe due volte la liquidazione dello stesso danno, e conseguirebbe più di quanto avrebbe ottenuto se l'obbligazione fosse stata tempestivamente adempiuta"*.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo, sulla base dei valori medi previsti dal DM 55/14 e successive modificazioni in base all'importo complessivamente liquidato all'esito della causa, secondo il c.d. criterio del *"decisum"*, eccezion fatta per la fase decisionale liquidata in diminuzione nella misura del 50%. Le spese di CTU devono essere poste a definitivamente a carico di Parte convenuta soccombente.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

In accoglimento delle domande formulate dall'Attore, [REDACTED] in proprio e quale Legale Rappresentante della [REDACTED] I.V.A.: 02232370011), come precisate sub A- a,b,c,d,e,g,h; B; C, alle pagg.9 e 10 dell'atto di citazione e confermate all'udienza del 25.10.2022, per l'effetto, risultando accertata l'illegittima gestione del rapporto di C/C [REDACTED] da parte di [REDACTED] S.p.A., in danno della [REDACTED]

1) CONDANNA la Convenuta [REDACTED] a riaccreditare a favore del Correntista (ATTORE) [REDACTED], sul C/C [REDACTED] le somme illegittimamente addebitate in ragione di complessivi €.664.887,41 per interessi convenzionali, spese, commissione di massimo scoperto, relativamente al periodo I Trim. 1986/IV Trim. 2017, salvo conguaglio per la differenza tra interessi passivi e interessi attivi (Int. Pass. €.87.690,38 – Int. Att. €. 38.869,91 = € 48.820,47), nonché del saldo debitore al 31.12.2017 (€: 64.980,76), così che il saldo del C/C N° [REDACTED] ridefinito e dovuto all'indicata data di riferimento per il reintegro della provvista come quantificata a credito e nella piena disponibilità del Correntista [REDACTED] risulti essere pari ad €. 599.906,65; e, in caso che il C/C [REDACTED] sia chiuso alla data di pubblicazione della presente Sentenza, CONDANNA la Convenuta [REDACTED], a pagare a favore del Correntista (ATTORE) [REDACTED] l'importo corrispondente al saldo come sopra determinato, salvo altresì il conguaglio a fronte di accrediti e/o addebiti che nel periodo successivo abbiano fatto variare il saldo stesso;

1-A) ACCERTA e DISPONE che per effetto ed in forza della presente Sentenza la garanzia fidjussoria prestata dal Sig. [REDACTED] a favore della Convenuta [REDACTED] è estinta ad ogni e più ampio effetto di Legge.


2) CONDANNA la Convenuta [REDACTED] a pagare a favore del Correntista (ATTORE) [REDACTED] l'importo corrispondente alla rivalutazione monetaria da calcolarsi sugli importi illegittimamente addebitati dalle rispettive date di contabilizzazione e come sopra complessivamente quantificati quale base di calcolo, in ragione di €.664.887,41, con applicazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (NIC), fino alla data di pubblicazione della presente Sentenza, oltre agli interessi legali sull'importo rivalutato, salvi eventuali conguagli per variazione del saldo a far tempo dal 31.12.2017, dalla data di pubblicazione della presente Sentenza alla data dell'adempimento;

3) CONDANNA la Convenuta [REDACTED] a rimborsare a favore del Correntista (ATTORE) [REDACTED] le spese di lite che si liquidano in complessivi €. 25.180,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A., nonché € 518,00 per Contr. Un. e € 27,00 per Diritti;

3-A) Pone le spese di C.T.U., così come definitivamente liquidate in ragione di €. 10.256,34, oltre imposta e contributi, con decreto del 10.01.2022 integralmente a carico della Convenuta [REDACTED]

Con distrazione delle spese di lite al Procuratore che si è dichiarato antistatario

Parma, li 23.11.2022



Addetto Ufficio per il Processo  
Dott. Massimo Capobianco

Il GOP

Dott.ssa Patrizia Manzotti

*Patrizia Manzotti*